

ORDINE DI SERVIZIO N° 10 /1989

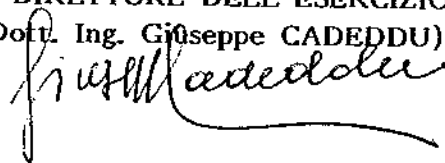
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE 2 NOVEMBRE 1988 PER IL PERSONALE
DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE MERIDIONALI SARDE.

Il Ministero dei Trasporti, con propria nota n° 213 del 13 marzo 1989, ha comunicato l'approvazione dell'Accordo Integrativo Aziendale, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali Confederali FILT CGIL - FIT CISL - UILTRASPORTI in data 02 novembre 1988, la cui validità è prevista fino al 31 dicembre 1990 e che si riporta in calce al presente Ordine di Servizio.

Pertanto detto accordo diviene operante da tale data e per la Pasqua verrà erogato, a tutto il personale interessato, un acconto sui benefici economici relativi e nel successivo mese di aprile verrà data completa applicazione con relativo conguaglio.

Gli uffici interessati provvedano per quanto di competenza.

IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO
(Dott. Ing. Giuseppe CADEDDU)



"ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
AZIENDALE FRA LA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE
FERROVIE MERIDIONALI SARDE E LE OO.SS. TERRITORIALI
FILT/C.G.I.L. - FIT/C.I.S.L. - UILTRASPORTI

Addì 2 novembre 1988, nei locali della Gestione Governativa delle Ferrovie Meridionali Sarde in Iglesias, si sono riuniti i rappresentanti della Gestione Governativa delle Ferrovie Meridionali Sarde e delle OO.SS. Confederali della FILT C.G.I.L. - FIT C.I.S.L. - UILTRASPORTI

PREMESSO:

- che il 31 dicembre 1986 è scaduto il contratto aziendale 16 luglio 1984;
- che con accordo aziendale 5 marzo 1988 a ciascun agente sono state erogate lire **730.000** (settecentotrentamila) lorde "UNA TANTUM" per l'anno 1987 e, per l'anno 1988, **£. 83.000** (ottantatremila) mensili parametrate al 7° livello per 14 mensilità;

- che i suddetti importi discendono dalla destinazione ai miglioramenti economici del personale di 1/3 circa dei recuperi di produttività accertati;
- che col precitato accordo 5 marzo 1988 le parti si impegnavano a proseguire gli in-
contri per la individuazione di eventuali ulteriori recuperi di produttività da destina-
re ai miglioramenti economici per il 1988 ed il 1989 e per il perfezionamento del
la parte normativa.

Tutto ciò premesso,
dopo ampia ed approfondita discussione, si è convenuto quanto segue:

Capo I

RECUPERI DI PRODUTTIVITA'

I recuperi di produttività utili al finanziamento del presente accordo vengono individuati come appresso specificato:

- per tutto l'anno 1988 risultano scoperti mediamente 15 (quindici) posti nella pianta organica.
- La percorrenza annua, a seguito dell'aggiornamento dei programmi di esercizio de-
terminato soprattutto da esigenze della utenza scolastica, è aumentata di circa il
10% (dieci per cento) arrivando a circa 6.650.000 autobus/Km. senza alcun adegua-
mento della pianta organica. Per far fronte alla suddetta maggiorazione della per-
correnza col medesimo carico di lavoro unitario sarebbero occorsi 48 agenti in più.
- A fronte della riduzione dell'orario settimanale di lavoro avvenuto il 1° luglio 1986
non si era attuato alcun incremento di personale per cui il risparmio può essere
quantificato in 13 agenti.
- E' stata acquisita pubblicità da affiggere sugli autobus impiegati nei servizi urbani
che produce un introito di £. 7.000.000 (settemilioni) annui.
- Gli stipendi del personale del deposito e dell'officina di Iglesias vengono corrisposti
direttamente nell'impianto di appartenenza ed è stato così recuperato il tempo che
il suddetto personale prima perdeva per recarsi a ritirare la busta paga negli uffici
della Direzione dell'Esercizio.
- Il numero dei bigliettai, effettivamente impiegati in servizio, si è ulteriormente ri-
dotto da 99 ad 85 unità con conseguente incremento del numero delle corse eserci-
tate ad agente unico. La riqualificazione ad altre mansioni dei suddetti 14 agenti con-
sentirà il graduale contenimento delle prestazioni straordinarie e dei riposi non go-
duti.

Capo II

PARTE NORMATIVA

a) Reperibilità personale di officina per i soccorsi

Presso le Ferrovie Meridionali Sarde non esistono operai di deposito e gli inter-
venti di riparazione sul materiale rotabile vengono effettuati esclusivamente dal per-
sonale dell'officina la quale è operante dalle ore 7,00 alle 13,40 dal lunedì al vener-
di e dalle ore 7,00 alle 12,40 il sabato e resta chiusa in tutte le altre ore e nei

giorni festivi. Occorre pertanto assicurare la reperibilità di personale di officina in grado di prestare soccorso a veicoli che dovessero fermarsi lungo il percorso per avaria od incidente nelle ore di chiusura della officina. A tal fine si conviene di istituire la turnazione settimanale, dal lunedì alla domenica, di un gruppo composto da tre agenti che assicurino la reperibilità nelle ore di chiusura della officina e possano in qualunque momento attivarsi per eventuali soccorsi. Detta reperibilità, esclusivamente volontaria, sarà compensata con l'importo pari ad un'ora di lavoro straordinario nei giorni feriali e di due ore nei giorni festivi. Le ore effettivamente lavorate verranno compensate come lavoro straordinario ed il tempo di impegno decorrerà dal momento della chiamata da parte dell'Ufficio Movimento. Il lavoratore che presti la propria opera nel periodo che va dalle ore 0,00 alle ore 7,00 anticiperà l'inizio del lavoro del giorno successivo di un numero di ore pari alla durata della prestazione stessa. Ai lavoratori nelle operazioni di soccorso viene garantita la disponibilità degli indumenti speciali di cui al penultimo comma del punto A) dell'art. 50 del C.C.N.L. 23 luglio 1976.

b) Servizi fuori linea

Per il personale comandato in servizio di noleggio con conducente (fuori linea), il tempo impiegato in detto servizio non viene considerato ai fini del conguaglio settimanale dell'orario giornaliero di lavoro che si effettua soltanto per le giornate di servizio normale.

Qualora il servizio di noleggio abbia come destinazione una località sprovvista di struttura per il pernottamento (alberghi) o per la consumazione dei pasti (ristoranti o trattorie), l'agente è autorizzato a portarsi nella località più vicina dove tali strutture esistono.

c) Diarie e pernottazioni fuori rete

In considerazione del fatto che l'importo della diaria e trasferta fuori rete è di venuto ormai inferiore a quello della corrispondente in rete, in relazione a quanto previsto al punto 12 dell'art. 20 del C.C.N.L. si conviene che dal 1° gennaio 1989 il trattamento economico per diaria e trasferta fuori rete sia equiparato a quello in atto per la rete.

In alternativa al trattamento di trasferta di cui sopra, il personale interessato potrà, sempre limitatamente alle missioni fuori rete, optare per il seguente:

- 1) Per trasferte di durata superiore a 12 ore compete il rimborso della spesa documentata mediante fattura o ricevuta fiscale per il pernottamento in albergo entro il limite massimo di £. 70.000 per notte e per uno o due pasti giornalieri nel limite di £. 30.000 per un pasto e di £. 60.000 per i due pasti. Per missioni di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
- 2) Oltre a quanto previsto dal precedente comma 1 compete un importo pari al 30% delle vigenti misure di diaria o trasferta in rete.
- 3) Per incarichi di durata inferiore ad otto ore l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo le misure e le modalità in atto previste.
- 4) I limiti di spesa per il pernottamento e per i pasti di cui al comma 1 saranno rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.

d) Concessione di permesso retribuito agli agenti colpiti da grave lutto

Agli agenti colpiti da lutto per il decesso del coniuge, genitore o figlio, in virtù di quanto previsto dall'art. 22 ultimo comma dell'allegato A) al R.D. 8 gennaio 1931 n° 148, verrà eccezionalmente concesso un periodo di congedo straordinario con paga per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle incombenze legate all'evento e di durata comunque non superiore a tre giorni.

e) Razionalizzazione e sviluppo dei servizi

Le parti concordano di promuovere periodici incontri intesi ad un approfondito esame teso ad una continua razionalizzazione dei servizi per un costante adeguamento degli stessi alle effettive necessità dell'utenza anche nell'ambito delle previsioni dei piani nazionale e regionale dei trasporti.

f) Premio per lavaggio veicoli

In relazione al tempo trascorso dalla determinazione della misura vigente di £. 250 del premio di cui al punto i) dell'accordo aziendale 27 ottobre 1965 ed al fatto che, a tutt'oggi, non è stato possibile provvedere al miglioramento delle condizioni di lavoro del personale adibito alle pulizie, detto premio viene elevato a £. 1.500 per ogni giornata di lavoro effettivo in cui l'agente sia stato adibito indifferentemente ad una o più delle seguenti mansioni: Lavaggio autobus - Pulizia fosse di lavoro - Pulizia piazzale veicoli - Manovalanza officina e deposito.

g) Indennità ad agente unico

L'indennità ad agente unico di cui all'accordo aziendale 16 luglio 1984 viene incrementata di £. 1.000 (mille) giornaliere passando così a £. 2.500 e verrà corrisposta con le stesse modalità di cui al predetto accordo. Il conducente, oltre alle incombenze già previste, avrà quella di aggiornare la data e l'ora segnate dalla obliteratrice tutte le volte in cui questa dovesse risultare sfasata rispetto al reale.

L'indennità assorbe il premio di economia combustibili di cui all'accordo aziendale 27 ottobre 1965, così come aggiornato dall'accordo 11 luglio 1972 in quanto, la esiguità dello stesso non giustifica le procedure messe in atto per la determinazione.

h) Biglietti gratuiti servizio urbano

Si conviene che gli attuali 2000 Km. di percorrenza fruibili gratuitamente sulle autolinee extraurbane possano essere, a richiesta dell'agente, così suddivisi:

- 1000 Km. fruibili sulle linee extraurbane
- 1000 Km. fruibili sulle linee urbane

i) Turni di servizio

Ferma restando la normativa vigente riguardante i casi di urgenti ed inderogabili necessità di servizio che impongano l'adozione di indifferibili adattamenti ai turni di servizio concordati, le parti si impegnano a definire la turnazione estiva e invernale del personale viaggiante rispettivamente entro il 31 marzo ed il 30 giugno precedenti.

1) Commissioni aziendali

Si concorda che le varie Commissioni miste, costituite con rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS. si riuniscano, per le incombenze dovute al loro incarico, almeno una volta ogni sei mesi redigendo verbale degli argomenti trattati e delle decisioni assunte o proposte presentate.

La suddetta parte normativa trova pratica applicazione a partire dalla data di approvazione della stessa da parte del Ministero dei Trasporti.

Capo III

PARTE ECONOMICA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 viene erogato un importo lordo di £. **116.000** (centosedicimila) mensili per agente per 14 mensilità. Detto importo assorbe quello di £. **83.000** (ottantatremila) mensili già erogato in forza dell'accordo aziendale 5 marzo 1988.

A decorrere dal 1° gennaio 1989 il suddetto importo di £. **116.000** mensili viene incrementato di £. **20.000** (ventimila) e diventa pari a £. **136.000** (centotrentaseimila) mensili.

A decorrere dal 1° gennaio 1990 subisce un ulteriore incremento di £. **36.000** (trentaseimila) e diventa pari a £. **172.000** (centosettantaduemila) mensili.

Gli importi di cui sopra si riferiscono al livello 7° (settimo) della vigente scala parametrica. Gli aumenti retributivi relativi agli altri livelli saranno determinati proporzionalmente ai valori contrattuali della suddetta scala. Detti aumenti confluiranno nel "premio di presenza" di cui all'accordo aziendale 16 luglio 1984.

INDENNITA' DI PRESENZA GIORNALIERA

ANNI: 1988 - 1989 - 1990

Livello	Acc. Az.le 16.07.1984	1988 (Ricalcolato) £. 116.000	1989 Aumento £. 20.000 136.000 - 116.000	1990 Aumento £. 36.000 172.000 - 136.000
1	3.600	9.609	1.923	3.461
2	3.320	8.840	1.761	3.168
3	3.070	8.168	1.607	2.892
4	2.760	7.351	1.479	2.661
5	2.620	6.967	1.359	2.446
6	2.450	6.534	1.231	2.215
7	2.350	6.246	1.077	1.938
8	2.100	5.621	957	1.723
9	1.950	5.189	855	1.538
10	1.800	4.805		

Nel caso in cui il lavoro settimanale viene svolto in cinque giorni (settimana corta) detti importi devono essere moltiplicati per 1,2 (unovirgoladue).

Allo scopo di semplificare i conteggi relativi agli arretrati per tutto l'anno 1988 si conviene di corrispondere a ciascun agente la cifra lorda che si ottiene moltiplicando per 260 giornate la differenza fra il **"Premio di Presenza"** giornaliero previsto per il livello di appartenenza di cui alla tabella allegata all'accordo 5 marzo 1988 ed il nuovo **"Premio"** che risulta dal ragguaglio a giornata della somma di **£. 116.000** mensili di cui al 1° capoverso del Capo III **"Parte Economica"** del presente accordo.

Al personale che ha cessato od iniziato il servizio fra il 1° gennaio-31 dicembre 1988 o abbia cambiato livello nel suddetto periodo, il conguaglio verrà effettuato in misura proporzionale alla durata del servizio prestato od alla permanenza nei singoli livelli.

Capo IV

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dal **1° gennaio 1988**, scadrà il **31 dicembre 1990** e si intenderà rinnovato automaticamente se non sarà disdettato formalmente almeno **TRE mesi** prima dalla scadenza.

L'applicazione del presente accordo è subordinata alla approvazione da parte del Ministero dei Trasporti.

Letto, confermato e sottoscritto

seguono le firme,,